

Riunione dell'11 gennaio 2007

Componenti:

Avv. Antonio Ricciulli (Presidente)

Avv. Massimo Rosi

Avv. Costanza Acciai

CAF/10/07 – Appello dell'atleta Maria Cristina Carta avverso i provvedimenti adottati nei suoi confronti dalla Commissione Giudicante Nazionale con decisione C.U. n. 8 del 16.11.2006 (sospensione da ogni attività federale per la durata di anni tre).

LA CAF

- esaminati gli atti e i documenti allegati
- udita la Procura Federale
- ritenuto che all'atleta vada senz'altro addebitato il primo dei fatti contestati (irruzione nello spogliatoio dell'arbitro cui rivolgeva reiterate espressioni offensive per poi uscirne sbattendo violentemente la porta); ciò in quanto, non essendo stata fornita alcuna valida prova contraria, il tenore testuale del rapporto di gara risulta inequivoco circa la dinamica dello stesso e l'identità della protagonista
- osservato che, viceversa, le risultanze in atti non consentono di affermare che la Sig.ra Carta abbia promosso e tanto meno partecipato alla successiva aggressione in danno del primo arbitro; ciò in quanto, in relazione a quest'ultimo, il rapporto di gara (come pure la relazione integrativa fatta pervenire dall'arbitro stesso alla Procura Federale) - senza mai fare il nome dell'odierna appellante - si esprime sul punto in termini di mera ipotesi
- rilevato che, tuttavia, l'inaudita gravità dei fatti oggettivamente occorsi immediatamente dopo il primo episodio (fatti le cui conseguenze emergono dalla documentazione medica allegata) consente di attribuire a quest'ultimo un rilievo indubbio e non trascurabile sul piano dell'incidenza causale, attestando, se non altro, che la Sig.ra Carta, con la propria condotta, non ha certo contribuito a sedare gli animi dei presenti, come invece sarebbe stato suo preciso dovere nella veste di capitano
- ritenuto quindi che la responsabilità aggravata dell'atleta capitano vada adeguatamente sanzionata per quanto di ragione, ma nei limiti della prova raggiunta e in ossequio al principio di gradualità della pena

P.Q.M.

In parziale accoglimento dell'appello, riduce la sanzione alla sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi sei.

Dispone restituirsi la tassa in ragione del 50%.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 15.1.2007